

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Immigrazione di massa: CdS vai fino in fondo!

«Il Consiglio di Stato ritiene infatti che si tratti di un giusto segnale politico all'attenzione del Consiglio federale e dell'Unione Europea, in quanto localmente la situazione denota distorsioni lesive del corretto funzionamento del mercato del lavoro interno».

e ancora

«È convinzione del Governo che la clausola di salvaguardia e il suo utilizzo fossero stati appropriatamente sviluppati proprio a garanzia e tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori indigeni. Il Consiglio di Stato ritiene quindi che, alle attuali condizioni, spetti al Governo federale l'adozione della specifica misura. Ritenuto in maniera particolare l'esito della votazione che ha visto i cittadini ticinesi respingere l'adozione degli accordi bilaterali, la posizione ticinese - pur con i limiti tecnici della clausola in questione - è finalizzata all'immediata protezione dell'economia cantonale dal crescente trasferimento di lavoro a cittadini dell'UE e dell'Italia in particolare».

Estratto del comunicato stampa di mercoledì 7 marzo 2012

Il Gruppo UDC saluta con piacere l'iniziativa presa oggi dal Consiglio di Stato di chiedere al Consiglio federale l'applicazione della clausola di salvaguardia per reintrodurre il contingentamento dei permessi di dimora. Osserva tuttavia che tale clausola:

1. non tocca che marginalmente il problema dell'occupazione, dal momento che riguarda soltanto gli stranieri residenti;
2. essa non tocca invece il frontalierato, che costituisce invece il problema più acuto in Ticino con l'ultima cifra fornita dalle statistiche che li vuole a 54'000 unità.

A nostro avviso, l'unica possibilità di una soluzione concreta è data dall'iniziativa popolare federale "Contro l'immigrazione di massa", che recita:

Art. 121a (nuovo) Regolazione dell'immigrazione

¹*La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.*

²*Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.*

³*I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.*

⁴*Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.*

⁵*La legge disciplina i particolari.*

Disposizione transitoria dell'art. 121a

¹*I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.*

²*Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.*

Questa modifica costituzionale permetterebbe di tornare a gestire in maniera del tutto autonoma la nostra immigrazione, nell'interesse della nostra economia. Il testo, ed è qui la differenza da quanto richiesto dal Consiglio di Stato nella sua odierna seduta, comprende anche il lavoro dei frontalieri.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo quindi al Consiglio di Stato di prendere posizione chiaramente ed espressamente a favore dell'iniziativa popolare federale "Contro l'immigrazione di massa".

Gruppo UDC:

Marco Chiesa

Del Don - Filippini - Mellini - Pinoja